



WHISTLEBLOWING

Gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

INDICE

1 ASPETTI GENERALI.....	3
Finalità del presente documento	3
2 CHI PUÒ PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE	3
Soggetti segnalanti.....	3
3 COSA SI PUÒ SEGNALARE	4
Esclusioni di determinate segnalazioni.....	5
Caratteristiche delle segnalazioni	5
Segnalazioni anonime.....	6
Responsabilità.....	6
4 IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E I COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	6
Presentazione in forma scritta e orale della segnalazione.....	6
Descrizione del canale interno di segnalazione	6
Gestione della segnalazione	7
Conflitto di interessi con riferimento ad una segnalazione.....	8
5 IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE	9
6 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.....	9
7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	9

1 ASPETTI GENERALI

Finalità del presente documento

Con l'adozione del Decreto Legislativo n. 24 del 12 marzo 2023 (d'ora in avanti anche "Decreto Whistleblowing") è stata recepita, nell'ordinamento giuridico italiano, la Direttiva n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni nazionali (cd. Direttiva "Whistleblowing").

Tale testo normativo provvede a fornire l'intera disciplina volta a favorire la presentazione di segnalazioni di illeciti e a regolamentare la gestione dei relativi canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti e agli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, sia del settore pubblico che privato.

Ne deriva una regolamentazione organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela e protezione del segnalante, in modo che quest'ultimo sia maggiormente incentivato alla presentazione di eventuali segnalazioni di illeciti, nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Con il presente documento, B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l. provvedono:

- a descrivere il canale interno di segnalazione;
- a fornire la disciplina completa del procedimento relativo alla presentazione e successiva gestione delle segnalazioni, al fine di favorire l'emersione di eventuali violazioni perpetrate e, soprattutto, poter prevenire condotte illecite che, qualora commesse, potrebbero comportare il verificarsi di potenziali rischi, in primis per le società e, in seconda battuta, per l'interesse collettivo;
- a illustrare le modalità possibili attraverso cui effettuare una segnalazione in modo riservato e senza il timore di ritorsioni.
- a stabilire il divieto di adozione di atti di ritorsione nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione e degli altri soggetti coinvolti nella stessa

Attraverso il presente documento, B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l. aspirano:

- a sensibilizzare tutti i dipendenti e collaboratori al mantenimento di una condotta orientata al massimo rispetto delle leggi e volta al contrasto ad ogni forma di illegalità;
- a consolidare la propria cultura aziendale basata sulla trasparenza, sull'integrità e fiducia.
- ad apportare i necessari presidi affinché non vengano posti in essere comportamenti che possano in qualsivoglia modo ostacolare, disincentivare ed impedire la presentazione di una segnalazione.

2 CHI PUÒ PRESENTARE UNA SEGNALAZIONE

Soggetti segnalanti

Le informazioni sulle violazioni possono essere presentate, tramite il canale interno di segnalazione, dai seguenti soggetti:

- **Lavoratori subordinati** di B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l., assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, parziale, intermittente, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio o che svolgono prestazioni occasionali presso queste ultime, anche durante il periodo di prova. Tale categoria ricomprende tutto il personale dipendente delle due società, indipendentemente dal livello di inquadramento contrattuale;
- **Lavoratori autonomi** che prestano la loro attività a favore di B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l.. Tale categoria ricomprende tutti quei soggetti che svolgono la loro attività presso le società secondo il rapporto di lavoro di cui al Titolo III del Libro V del Codice Civile, quali agenti e/o rappresentanti commerciali;

- **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la loro attività a favore di B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l.;
- **Volontari e tirocinanti**, anche qualora il relativo rapporto non preveda alcuna retribuzione;
- **Azionisti**, ovvero le persone fisiche che detengono azioni di B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l., che sono venuti a conoscenza della violazione in ragione di tale ruolo;
- **Persone con funzioni di rappresentanza, direzione o controllo**, anche di mero fatto. Rientrano in tale categoria:
 - I. i componenti dei Consigli di Amministrazione di B. Pacorini S.p.A. e di Pacorini Silocaf S.r.l.;
 - II. i componenti del Collegio Sindacale di B. Pacorini S.p.A. e il Sindaco Unico di Pacorini Silocaf S.r.l.;
 - III. i componenti degli Organismi di Vigilanza nominati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l.;
- **Collaboratori** di B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l..

I summenzionati soggetti possono presentare una segnalazione anche anteriormente alla costituzione del loro rapporto con le società (in fase precontrattuale e/o di selezione), quando siano venuti in tale momento a conoscenza delle violazioni, oppure anche successivamente, quando il loro rapporto di collaborazione è da considerarsi terminato.

3 COSA SI PUÒ SEGNALARE

Per mezzo del canale interno di segnalazione, è possibile effettuare una segnalazione mediante la quale vengono fornite informazioni, apprese nell'ambito del loro contesto lavorativo anche in modo casuale, su violazioni del diritto nazionale o del diritto dell'Unione Europea.

Le suddette informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare violazioni:

- **del diritto nazionale**

Tali violazioni ricomprendono, innanzitutto gli eventuali illeciti civili, penali, amministrativi e contabili commessi nell'ambito delle attività di B. Pacorini S.p.A e di Pacorini Silocaf S.r.l., o all'interno dell'organizzazione di queste ultime. Sono inoltre ricomprese le eventuali violazioni delle previsioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- **del diritto dell'Unione Europea**

Tali violazioni ricomprendono, innanzitutto, gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023, ovvero concernenti i settori dei contratti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Costituiscono violazioni, poi:

- gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, ai sensi di quanto previsti dagli atti di regolamentazione della stessa (Regolamenti, Direttive, Decisioni, Pareri);
- gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

- tutti gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

▪ **Irregolarità e/o altri comportamenti non integranti violazioni**

È altresì possibile, mediante la presentazione di una segnalazione:

- fornire informazioni relative a violazioni non ancora commesse ma che colui che effettua la segnalazione, sulla base di elementi concreti (ad es. rilevazione di irregolarità e/o anomalie), ritiene ragionevole che possano essere commesse (cd. fondati sospetti);
- fornire elementi che riguardano condotte volte ad occultare la violazione.

Esclusioni di determinate segnalazioni

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra lavoratori);
- le segnalazioni di violazioni ove già disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o atti nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. 24/2023 (ad es. abusi di mercato di cui al Regolamento UE n. 596/2014, alla direttiva (UE) 2013/36 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha previsto la protezione dei segnalanti nell'ambito del quadro prudenziale applicabile agli enti creditizi e alle imprese di investimento), ovvero di atti nazionali che costituiscono attuazione di atti dell'Unione Europea sempre indicati nella parte II dell'allegato al Decreto (ad es. gli artt. 52-bis e 52-ter del Testo unico bancario di cui al D.Lgs 385/1993 e gli 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs 58/1998). Queste segnalazioni, quindi, sono già garantite da procedure dedicate appositamente predisposte
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili.

Caratteristiche delle segnalazioni

Nell'effettuare una segnalazione, si deve far sì che la stessa sia quanto più possibile completa e circostanziata, al fine di permettere al soggetto gestore della stessa di assumere tutte le deliberazioni conseguenti.

In particolare, la segnalazione:

- deve essere chiara con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo relativamente ai fatti oggetto della stessa;
- deve essere precisa con riferimento alla descrizione del fatto oggetto di violazione;
- deve permettere, qualora possibile, l'individuazione dei soggetti cui attribuire i fatti o siano quantomeno forniti elementi sufficienti per consentire l'identificazione di questi ultimi.

A colui che effettua la segnalazione è consentito allegare la documentazione che egli reputa necessaria a fondamento dei fatti oggetto della segnalazione. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il soggetto gestore della segnalazione, mediante il canale interno di segnalazione predisposto, di richiedere eventuali elementi integrativi volti a fornire una maggiore chiarezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Segnalazioni anonime

Sono in ogni caso ammissibili segnalazioni di violazioni effettuate in forma anonima, le quali, qualora presentino le caratteristiche di cui al presente paragrafo, verranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Responsabilità

È responsabilità di colui che effettua una segnalazione, anche anonima, effettuare la stessa in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero. Segnalazioni manifestamente e/o deliberatamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

4 IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E I COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

Presentazione in forma scritta e orale della segnalazione

B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l. hanno provveduto ad istituire un canale interno di segnalazione e a individuare, quale soggetto gestore delle segnalazioni presentate ai sensi del D.Lgs. 24/2023, sia in forma scritta che in forma orale

l'ufficio del Corporate Executive, costituito nell'assetto organizzativo di B. Pacorini S.p.A..

B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l., inoltre, hanno individuato

l'Organismo di Vigilanza

quale soggetto gestore deputato alla gestione del canale relativamente alle sole segnalazioni inerenti violazioni delle disposizioni di cui al Modello Organizzativo da ciascuna adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il canale interno di segnalazione è costituito da una piattaforma informatica dedicata, che permette a tutti i soggetti individuati al precedente paragrafo 2 di inviare, anche in forma anonima, le segnalazioni.

Descrizione del canale interno di segnalazione

Il soggetto che intende presentare una segnalazione dovrà accedere al canale, raggiungibile all'indirizzo www.whistleblowersoftware.com/secure/Pacorini, ove verrà previamente informato con riferimento alla gestione di tutti i dati personali relativi alla segnalazione.

Al segnalante viene data la possibilità di scegliere se inviare la propria segnalazione **in forma scritta o orale** attraverso tale piattaforma, oltre alla possibilità di provvedere a caricare eventuale documentazione a supporto della stessa.

A seguito della presentazione della segnalazione, al segnalante verrà fornita una password, la quale dovrà essere da quest'ultimo accuratamente conservata. Mediante la suddetta password, egli potrà successivamente accedere alla piattaforma al fine di:

- prendere conoscenza di ogni aggiornamento relativo alla segnalazione da parte del soggetto gestore della stessa;
- comunicare con il soggetto gestore;
- fornire ulteriori informazioni e/o documentazione relativi ai fatti oggetto della segnalazione;
- aggiornare la segnalazione.

Il segnalante e il soggetto gestore della segnalazione vengono notificati, tramite messaggio e-mail, di ogni aggiornamento relativo alla segnalazione presentata.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il segnalante di presentare una segnalazione richiedendo un **incontro diretto** con l'ufficio del Corporate Executive. Un tanto è da effettuarsi mediante richiesta via e-mail da indirizzare a:

- whistleblowing@pacorini.com.

Per la presentazione di segnalazioni inerenti esclusivamente eventuali violazioni dei Modelli Organizzativi adottati da B. Pacorini S.p.A. e da Pacorini Silocaf S.r.l., è possibile richiedere un incontro diretto con i componenti degli Organismi di Vigilanza da ciascuna nominati mediante richiesta via e-mail da indirizzare a:

- odv.bpacorini@pacorini.com, per quanto concerne le violazioni del Modello Organizzativo adottato da B. Pacorini S.p.A.;
- odv.pacorinisilocaf@pacorini.com, per quanto concerne le violazioni del Modello Organizzativo adottato da Pacorini Silocaf S.r.l..

In caso di richiesta di incontro diretto da parte di colui che effettua una segnalazione, l'ufficio del Corporate Executive e ciascun Organismo di Vigilanza, nell'ambito della gestione delle segnalazioni cui sono rispettivamente preposti, provvederanno a redigere apposito verbale, che dovrà essere sottoscritto sia dal segnalante che dal soggetto gestore, il quale provvederà, inoltre, alla relativa custodia.

Gestione della segnalazione

Il soggetto gestore della segnalazione, una volta ricevuta una segnalazione, è tenuto, per il tramite della piattaforma:

- a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione della stessa;
- a mantenere una costante interlocuzione con il segnalante;
- ad attivarsi per dare seguito alla segnalazione ricevuta mediante l'espletamento di adeguata istruttoria;
- a fornire un riscontro definitivo al segnalante, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

Avviso di ricevimento della segnalazione

Il soggetto gestore provvederà a fornire a colui che effettua una segnalazione conferma della ricezione della stessa entro 7 (sette) giorni dalla sua acquisizione tramite il canale interno predisposto mediante incontro diretto.

Il soggetto gestore comunicherà quanto prima al segnalante, anche a seguito di accertamento sommario, se le informazioni oggetto della segnalazione rientrano tra quelle oggetto del presente documento.

Istruttoria

Il soggetto gestore della segnalazione è tenuto, innanzitutto, ad effettuare un primo filtro di ammissibilità accertando la sussistenza dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 3 che deve presentare la violazione.

La segnalazione è inammissibile, e deve pertanto esserne disposta l'archiviazione da parte del soggetto gestore, quando:

- risulti manifestamente infondata in quanto non presenta gli elementi di fatto idonei a giustificare un ulteriore accertamento;
- sia di contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero sia corredata da documenti inappropriati a supporto.

A seguito dell'espletamento della suddetta prima valutazione di ammissibilità della segnalazione, il soggetto gestore può avviare un'attività istruttoria più approfondita sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne l'effettiva sussistenza. A tal fine, al soggetto gestore è consentito, per il tramite del canale di segnalazione:

- intrattenere un dialogo con il segnalante, chiedendo a quest'ultimo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori;
- acquisire atti o documenti dai vari uffici, oltre che avvalersi di un eventuale supporto di questi ultimi;
- coinvolgere soggetti terzi che possano fornire informazioni utili con riferimento alla segnalazione presentata.

Tutte le suddette attività devono, in ogni caso, essere effettuate adottando le opportune cautele al fine di impedire la rivelazione dell'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione.

Chiusura istruttoria

In seguito all'istruttoria effettuata e alla valutazione di tutta la eventuale documentazione a supporto della segnalazione, il soggetto gestore potrà decidere di non proseguire le indagini e di procedere con la archiviazione della segnalazione, fornendo adeguata motivazione. L'archiviazione può essere disposta, ad esempio:

- se non sono disponibili informazioni sufficienti per condurre una corretta indagine e non è possibile ottenere ulteriori informazioni;
- se vi sono chiare indicazioni circa il fatto che la segnalazione non sia fondata;
- se vi sono chiare indicazioni circa il fatto che la segnalazione non sia fondata e sia stata effettuata in malafede con la semplice intenzione di danneggiare persone o le società.

Qualora, invece, il soggetto gestore reputi che la segnalazione sia fondata, è tenuto a rivolgersi immediatamente al Consiglio di Amministrazione della società interessata, affinché questi possano adottare tutte le decisioni di loro competenza.

Riscontro

Il soggetto gestore è tenuto, in ogni caso, a fornire un riscontro al segnalante entro il termine perentorio 90 giorni dalla presentazione della segnalazione. Qualora l'attività istruttoria non fosse ancora conclusa decorso tale termine, è comunque ammissibile un riscontro interlocutorio, da fornirsi al Segnalante, mediante breve comunicazione sullo stato dell'istruttoria sino a quel momento condotta.

Conflitto di interessi con riferimento ad una segnalazione

Nel caso in cui i soggetti adibiti all'ufficio del Corporate Executive o uno o più dei componenti dell'Organismo di Vigilanza versino in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto soggetti segnalati o segnalanti), la stessa sarà gestita da un comitato appositamente nominato.

5 IL CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE

Il Decreto Whistleblowing individua nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il soggetto autorizzato alla ricezione di segnalazioni esterne, al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare, è ammesso il ricorso al canale esterno di segnalazione predisposto dall'ANAC qualora:

- 1) il canale interno di segnalazione non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- 2) il segnalante ha effettuato una segnalazione interna alla quale non è stato dato alcun seguito ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4;
- 3) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- 4) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Attraverso il suddetto canale esterno, i soggetti di cui al paragrafo 2 possono effettuare anche una comunicazione delle ritorsioni che questi ritengono essere state messe in atto da parte delle società.

Per la presentazione di una segnalazione ad ANAC mediante il canale esterno di segnalazione, si rinvia a quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12.07.2023.

6 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

B. Pacorini S.p.A. e Pacorini Silocaf S.r.l. assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione in tutte le fasi di gestione della stessa e da parte di tutte le persone coinvolte.

B. Pacorini e Pacorini Silocaf S.r.l. si impegnano a tutelare colui che effettua una segnalazione in buona fede e tutti gli altri soggetti coinvolti nella stessa, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza e l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di colui che effettua una segnalazione possono comportare responsabilità disciplinari nei confronti dell'autore di tali azioni.

7 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa alla segnalazione presentata viene conservata nella piattaforma di segnalazione predisposta. La stessa verrà conservata per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di comunicazione del riscontro definitivo della segnalazione.